

STATUTO

**LA GRECI'A SALENTINA
SERVIZI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARPIGNANO SALENTINO LE
LARGO CACORZO 1

Numero REA: LE - 282742

Codice fiscale: 04326660752

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2012 - Statuto completo	2
--	---



Dott. Giovanni De Donno
Notaio

STATUTO

**della Società Cooperativa sociale denominata
"La Grecia Salentina Servizi - Società Cooperativa sociale"
con sede in Carpignano Salentino (LE)**

*** * * * ***

Art. 1 - Costituzione e norme applicabili

E' costituita una Società Cooperativa Sociale denominata

"La Grecia Salentina Servizi - Società Cooperativa sociale".

Ai sensi del 2° comma dell'art.2522 c.c., la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Art. 2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Carpignano Salentino (LE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050), salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. La società si scioglie anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 4 - Scopo e Oggetto

La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n.381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci operatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed

una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a miglio-

ri condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La cooperativa si propone, pertanto, di procurare ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, attraverso l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, sarà approvato dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'art.2521 cod.civ. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è, e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento.

La cooperativa, ferma restando la propria natura di cooperativa a mutualità prevalente, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci, alle condizioni che verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

In particolare la cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- 1) l'istituzione, esercizio e gestione dell'attività di impresa di pulizie, la prestazione di servizi di pulizia e manutenzione di spiagge, lidi, aree portuali, spazi verdi ed ambienti, pubblici e privati, nonché l'attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, all'uopo dotandosi di tutte le autorizzazioni e requisiti richiesti; progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato;
- 2) l'esecuzione di lavori edili e l'installazione e di impianti elettrici, idraulici, termo-idraulici e di condizionamento; e relative manutenzioni;
- 3) la realizzazione e manutenzione di parchi, ville ed impianti sportivi, pubblici e privati; l'organizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato; la progettazione, installazione e manutenzione di arredo urbano ed extra-urbano; l'esecuzione di lavori di natura agricola per soggetti pubblici e privati;
- 4) movimentazione merci e facchinaggio; servizi di avvolgimento bagagli e servizi aeroportuali di assistenza al cliente in genere;
- 5) trasporto di cose e persone, mediante automezzi di proprietà o locati; carico e scarico merci, spedizione e facchinaggio; attività di logistica;
- 6) organizzazione e gestione di meeting e convegni, servizio

hostess, nonché organizzazione di banchetti e ricevimenti;

organizzazione di eventi e manifestazioni in luoghi aperti al pubblico o privati, per conto di Enti Pubblici (territoriali e non) e di privati;

7) gestione mense e ristorazione aziendale; servizi di catering e banqueting; gestione di punti bar e ristorazione all'interno di teatri, bar, cinema, aziende, ospedali, e strutture aperte al pubblico in genere;

8) servizi di prevendita e vendita biglietti nei settori dello spettacolo e cultura, quali teatri, cinema, mostre, fiere, anche per conto di Enti Pubblici e per privati;

9) servizi di guardiania, custodia immobili, controllo accessi, assistenza al pubblico, in tutti gli ambienti di affluenza, quali cliniche, ospedali, uffici, cinema, teatri, stadi, mostre, condomini;

10) servizi di: autolavaggio, parcheggio, presa e riconsegna vettura, pieno benzina, messa a punto auto, noleggio vetture, furgoni e automezzi in genere, con e senza conducente; lavanderia, per conto proprio e di terzi, pulizia, rifacimento letto, cucina, portierato, guardiania e manutenzione del verde in caserme, ospedali, cliniche e strutture aperte al pubblico;

11) consegna spesa e merce a domicilio sia direttamente con privati e aziende, sia su convenzione con Enti Pubblici;

12) la gestione di cimiteri e la prestazione di servizi cimiteriali in genere, ivi compresi: la pulizia dei luoghi e l'allestimento, conduzione e manutenzione degli impianti elettrici; il compimento di tutte le operazioni inerenti al trattamento delle salme, quali inumazione, traslazione, tumulazione, esumazione ordinaria e straordinaria con pulizia dei resti mortali, estumulazione e relativa composizione; cremazione;

13) servizi di: ideazione, organizzazione e realizzazione di campagne pubblicitarie; inserimento, archiviazione ed elaborazione dati; sia per soggetti pubblici sia per soggetti privati;

14) l'organizzazione e prestazione, per conto proprio o di terzi, di servizi turistici e servizi connessi e completamento al turismo, quali servizi di: cucina, pulizie, rifacimento letti, lavanderia, facchinaggio, portierato, guardiania, vigilanza, custodia immobili e controllo accessi, assistenza al pubblico e punto informazioni, manutenzione del verde, manutenzione di impianti e strutture turistico-sportive, locazione e noleggio di mezzi di trasporto terrestri e per via d'acqua e attività connesse, noleggio di strutture e attrezzature ludiche, sportive e di utilità;

15) la gestione e manutenzione, in conto proprio o di terzi, di:

a. alberghi, residence, villaggi turistici, motels, ostelli per la gioventù, campeggi e aree attrezzate per roulotte, e-

servizi agrituristicici e di turismo rurale, case vacanze, af-

fitta-camere, bed & breakfast, e altre strutture ricettive di qualsiasi genere;

b. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pubs, birrerie, paninoteche, rosticcerie, tavole calde, mense, bar, piano bar, pasticcerie, gelaterie, sale da tè, con annesse attività di intrattenimento e spettacolo, sportive e ricreative;

c. clubs, locali notturni, discoteche e locali di intrattenimento in genere;

d. spazi attrezzati per il tempo libero e per attività ricreative, culturali, di spettacolo ed intrattenimento; strutture e impianti sportivi, stabilimenti balneari e spiagge attrezzate; parcheggi pubblici e privati; strutture complementari e affini al turismo in genere;

16) l'attività di ristorazione in genere, compresa la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche alcoliche e superalcoliche.

Le attività e i servizi di cui innanzi, anche al di fuori del settore turistico, potranno essere svolte dalla cooperativa in forma congiunta, organizzata e coordinata, anche sotto l'aspetto tecnico-amministrativo, nell'ambito di contratti per la prestazione di servizi integrati (c.d. global service), che la cooperativa potrà stipulare con pubbliche Amministrazione, Enti pubblici territoriali, Università, società, Enti pubblici e privati in genere.

Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa potrà, in via meramente strumentale ed accessoria:

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o strumentale al suo conseguimento, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- assumere interessenze e partecipazioni in società anche diverse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio;
- rilasciare fidejussioni e altre garanzie, anche reali.

La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, emettere strumenti finanziari, purché privi di diritti amministrativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 septies cod. civ.

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore al minimo di tre; se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

In particolare, possono essere soci della cooperativa solo persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci cooperatori in prova.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 6 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-

cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e

il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 7 - Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 8 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 9 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, denominata dei "soci cooperatori in prova", i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione e non può in ogni caso superare i 5 (cinque) anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non

godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Il socio appartenente alla speciale categoria, può essere escluso dalla Cooperativa per le cause individuate dal presente statuto ed altresì per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di inserimento.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 10 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato.

In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni

dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 11 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a Euro 50 (cinquanta).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a Euro 100.000 (centomila).

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies.

Art. 12 - Cessione delle quote

La quota dei soci non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 13 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previ-

ste dal presente statuto sociale;

- ai soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nello statuto;
- ai soci che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato all'articolo 2531 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;
- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, cod.civ.

L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del successivo articolo 17.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.10. In mancanza, si provvede alla liquidazione

ai sensi del successivo art.17.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio consenso con le modalità di cui al precedente art.10. In caso di diniego del consenso e in mancanza di subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art.17.

Art. 17 - Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente art. 10;
- d) da ogni altro fondo o riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve e i fondi di cui innanzi sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25 (venticinque).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con

modifica dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile; in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione potrà essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod.civ.

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 22 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa:

-) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
-) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'Organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente art. 21.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà

deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non su-

periore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o mediante aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

Art. 24 - Finanziamenti dei soci

Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, la stessa ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, sotto forma di finanziamenti comunque infruttiferi, in deroga alla presunzione di cui all'art.1282 c.c., salvo diversa decisione adottata dai soci all'atto della richiesta del finanziamento.

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello Statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.

Non possono esercitare il proprio diritto di voto i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 26 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore complessivo delle quote possedute.

Art. 27 - Delibere assembleari

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deli-

berazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea della Società è convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso può essere spedito, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci, a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica e con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovare l'avvenuta ricezione dell'avviso nel termine di cui al comma precedente.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente - o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - del Consiglio di amministrazione, o dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano di età; in caso di assenza o impedimento di costoro, o in caso di inapplicabilità dei criteri di cui innanzi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea. La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-

stratori, né ai sindaci (o al revisore).

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulle modifiche dello Statuto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. Il voto deve essere comunque palese e deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - Organo Amministrativo

La Società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da:

- a) un Amministratore unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore unico, oppure il Consiglio di amministrazione, oppure una pluralità di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente, alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se Organo Amministrativo della Società debba essere il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o una pluralità di Amministratori, e provvedono alla nomina, conferendo altresì, in caso di Consiglio di Amministrazione, le cariche di Presidente e Vice Presidente.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione,

i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se non nominati dall'Assemblea.

L'Organo amministrativo resta in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni, o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, ed è sempre rieleggibile. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però, l'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ.

Art. 29 - Decisioni del Consiglio di amministrazione

Nel caso di società amministrata da un Consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente, o da chi ne faccia le veci, con comunicazione a mezzo lettera, anche a mano e non raccomandata, telegramma, fax, telex o posta elettronica, spedita almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio di ogni consigliere. L'avviso deve essere in ogni caso spedito con modalità idonee ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e a comprovarne l'avvenuta ricezione nel termine innanzi indicato.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 30 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed estesi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, nulla escluso ed eccettuato, al fine di porre in essere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge o Statuto siano riservati al deliberato delle Assemblee.

L'organo amministrativo può nominare procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di

atti. L'organo amministrativo può altresì nominare Segretari,

Direttori o Responsabili tecnici, sia interni che esterni, determinandone le funzioni e la retribuzione. Il Segretario e il Direttore, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione con voto consultivo. Il Segretario, se nominato, assume altresì le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 cod.civ., a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Nel caso di nomina di una pluralità di Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere nessuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione è l'assemblea dei soci. In caso di parità di voti, l'opposizione si intende accolta e l'operazione non autorizzata.

Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di amministrazione, e l'Organo amministrativo pluripersonale è pertanto tenuto all'osservanza del metodo consiliare:

-) la redazione del progetto di bilancio;
-) la redazione dei progetti di fusione e scissione.

Art. 31 - Rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, alternativamente:

- a) all'Amministratore Unico;
- b) nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, all'Amministratore delegato e al Presidente del Comitato esecutivo, nei limiti della delega loro conferita. Il Vice Pre-

sidente, se nominato, sostituisce il Presidente in caso di

sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso;

c) nel caso di nomina di una pluralità di Amministratori, agli amministratori medesimi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti, in sede di nomina, i poteri di amministrazione.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio spettano, altresì, qualora nominati, ai Direttori, ai procuratori e ai mandatari ad negotia, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 32 - Compensi degli amministratori

L'Assemblea dei soci può determinare un compenso annuale in favore dell'Organo amministrativo.

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 cod.civ., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 - Controllo legale dei conti

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 cod. civ.

L'assemblea, in sede di nomina, può stabilire che l'organo di controllo sia pluripersonale; in tal caso, si applicano le disposizioni sulla composizione ed il funzionamento del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art.2429 comma 3, cod. civ. Ove nominato, l'organo di controllo o il revisore ha le competenze e i poteri per tale organo previsti in materia di società per azioni ed esercita la revisione legale dei conti.

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la

sua automatica messa in liquidazione.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 - Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente alla approvazione dei soci.

Art. 37 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art. 38 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 cod.civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente Statuto agli articoli 19 (divieto di ripartizione di riserve e fondi), 21 (destinazione degli utili), 22 (divieti di distribuzione e remunerazione), 23 (approvazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 35 (devoluzione del patrimonio residuo), qualora la Cooperativa intenda conseguire e mantenere tale qualificazione e i conseguenti benefici fiscali, sono inderogabili e devono in fatto essere osservate.

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to: Giannoccolo Fernando, Giovanni De Donno (vi è l'impronta del sigillo).